



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

***REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE L'ORGANIZZAZIONE E
LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE***

ai sensi del Titolo II- Sezione III della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

SOMMARIO

- Art.1 Finalità del Regolamento
- Art.2 Definizioni
- Art. 3 Programmazione comunale e calendario regionale
- Art 4 Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre
- Art. 5 Presentazione delle istanze
- Art. 6 Assistenza sanitaria
- Art. 7 Criteri valutativi in caso di richieste concorrenti
- Art. 8 Localizzazione delle aree per lo svolgimento delle sagre
- Art. 9 Aspetti tecnico-organizzativi
- Art.10 Oneri a carico degli organizzatori- limitazioni-divieti
- Art.11 Sanzioni
- Art.12 Risarcimento danni
- Art.13 Rinvio a norme vigenti- entrata in vigore

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento comunale, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e delle Linee Guida emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 02 agosto 2016.
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n, 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

ART. 2 - DEFINIZIONI.

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- I. **Sagra**(art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010): le manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla:
 - a. promozione artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio
 - b. promozione delle proprie risorse e/o eccellenze economico/produttive
 - c. incentivazione della socialità e della aggregazione comunitaria, intese come espressione della cultura, della tradizione e della storia della comunità locale, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, anche a titolo gratuito, effettuate sia su area pubblica sia su area privata aperta al pubblico.
- II. **Fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle sagre e delle fiere;
- III. **legge regionale**: la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;

- IV. **S.C.I.A** Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art 19 della legge n.241/1990;
- V. **Responsabile**: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive;
- VI. **Calendario regionale delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sull'apposito sito web regionale, avente il fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza di sagre e di manifestazioni fieristiche organizzate sul territorio.

ART.3 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE E CALENDARIO REGIONALE

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Responsabile predispone apposito Elenco delle istanze pervenute per lo svolgimento delle sagre e delle fiere, che si svolgeranno nell'anno successivo, anche organizzando incontri informativi/divulgativi con i soggetti che possono presentare istanza.
2. L'Elenco delle Sagre e delle Fiere viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale entro la data del 30 novembre; il Responsabile provvederà, nei termini previsti, a trasmettere i dati a Regione Lombardia per l'inserimento nel Calendario Regionale.
3. Non è ammesso lo svolgimento di due o più sagre nello stesso periodo **sullo stesso sito**. In caso di richieste concorrenti la Giunta Comunale valuterà le richieste in base ai criteri predeterminati nel successivo articolo 7.
4. L'inserimento di una fiera o sagra nel calendario previsto dalla normativa regionale e l'autorizzazione comunale delle manifestazioni temporanee non calendarizzate, consente il rilascio di concessione di suolo pubblico a operatori di commercio su aree pubbliche limitatamente alla durata della manifestazione

ART 4 MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
3. L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale o le associazioni di categoria.
4. Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.
5. In ogni caso non potrà sovrapporsi a successive sagre o fiere già calendarizzate.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. I soggetti che intendono organizzare le sagre e le fiere, devono presentare apposita istanza, almeno quindici (15) giorni prima della data del 31 ottobre, nella quale devono dichiarare:
 - dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - denominazione, ubicazione, il periodo e gli orari di svolgimento della manifestazione;
 - indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
 - tipologia dell'evento (sagra o fiera);
 - tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - i soggetti imprenditoriali partecipanti;
 - l'elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali necessari;
 - luogo, attrezzature e la superficie che si intende utilizzare;

- gli elementi qualitativi, di cui al successivo articolo 9, commi 6 e 7;
 - indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente
 - eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
2. L'istanza deve essere corredata da:
 - fotocopia documento di identità del sottoscrittore;
 - dichiarazione di consenso a firma del proprietario dell'area, qualora l'attività venga svolta su area privata aperta al pubblico;
 - planimetria dell'area in cui si svolge la manifestazione, con segnalazione delle strutture installate, nonché dei parcheggi e servizi igienici previsti dall'art. 9 comma 3 del presente Regolamento;
 - programma della Sagra (elenco/programma delle manifestazioni che si organizzeranno).
 3. In caso di manifestazione che si svolga su suolo pubblico, gli organizzatori devono presentare adeguata richiesta di occupazione all'Area Territorio entro 30 giorni dall'inizio dell'evento. Lo stesso Ufficio provvederà alla quantificazione di eventuali costi.
 4. Nel caso in cui la manifestazione necessiti di interventi di modifica della viabilità o specifici interventi di agenti della forza municipale, gli organizzatori devono presentare adeguata istanza al Comando Polizia Locale entro 30 giorni dall'inizio dell'evento.
 5. Qualora l'istanza venga accolta e la manifestazione inserita nell'elenco del Calendario Regionale, il soggetto promotore avrà l'obbligo, pena la decadenza del diritto acquisito, di presentare, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento, apposita S.C.I.A. o domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articolo 68 o 69 del T.U.LL.P.S., relative agli aspetti di polizia amministrativa in materia di spettacoli, intrattenimento e pubblica incolumità. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui all'80 del TULPS, l'istanza dovrà essere presentata 60 giorni prima della data di svolgimento della sagra;
 6. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea dovrà essere preventivamente inviata apposita S.C.I.A., ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale.
 7. Per istanze in contrasto con gli atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali, il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.
 8. Non è consentita l'organizzazione e lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente od esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 6 - ASSISTENZA SANITARIA

1. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al *Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda, nei seguenti termini:
 - almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio;
 - almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato;
 - almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato.

2. La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all'interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito www.areu.lombardia.it.

ART 7 - CRITERI VALUTATIVI IN CASO DI RICHIESTE CONCORRENTI

1. In caso di richieste di due o più sagre che si sovrappongono in relazione ai periodi ed al sito, la Giunta Comunale provvederà ad accogliere le richieste attenendosi, nel seguente ordine prioritario, ai sotto elencati criteri:
 - a) finalità primaria di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici (i prodotti alimentari venduti e/o somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali lombardi o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia), della cultura e dell'artigianato locale
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità)
 - c) anzianità annuale di svolgimento della sagra
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori commerciali locali
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

ART. 8 - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. Le sagre potranno essere effettuate su aree pubbliche, previo rilascio della concessione di suolo pubblico o concessione dell'area da parte del Responsabile competente.
2. E' possibile utilizzare aree private, purché venga garantito il libero e gratuito accesso alle persone e ricorrano i requisiti stabiliti a tutela della pubblica incolumità in materia di spettacoli ed intrattenimenti (D.M. Interno 19 agosto 1996).
3. Il Responsabile potrà imporre prescrizioni e/o limitazioni a tutela degli interessi collettivi di carattere commerciale ed ambientale.
4. Ai fini della tutela e salvaguardia in materia storica, artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale, le sagre non possono essere organizzate e svolte nell'area dell'Oasi Boza.

ART. 9 - ASPETTI TECNICO - ORGANIZZATIVI

1. La durata massima di una sagra non dovrà essere superiore a quindici giorni consecutivi salvo deroghe per sagre di particolare rilevanza. Nel medesimo sito, non potrà essere svolta alcuna sagra senza che siano trascorsi almeno 1 giorno dal termine della precedente manifestazione.
2. Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le prescrizioni che verranno indicate nel provvedimento di autorizzazione.
3. Dovranno essere assicurati:
 - la presenza di un numero di servizi igienici adeguato rispetto ai visitatori
 - la presenza di almeno un servizio igienico riservato ai disabili, facilmente accessibile
 - un'area destinata al parcheggio dei veicoli, adeguata rispetto ai visitatori, con stalli per la sosta riservati ai disabili e con percorso accessibile all'area somministrazione
4. All'interno di ogni Sagra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in via temporanea, accessoria e non esclusiva rispetto alle altre attività oggetto della manifestazione.
5. Lo svolgimento delle sagre su area pubblica è sottoposto a deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, al termine della manifestazione, ed il suo importo viene stabilito con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'Elenco di cui all'art.4.

6. Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.
7. Sia in caso di utilizzo di aree pubbliche che di aree private aperte al pubblico, gli organizzatori potranno mettere a disposizione una porzione pari al 10% della stessa agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

ART.10 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI – LIMITAZIONI - DIVIETI

1. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente a carico dei soggetti organizzatori, fatto salvo quanto potrà essere determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione di patrocinio e/o contributo.
2. La pulizia dell'area utilizzata per la sagra è interamente a carico dei soggetti organizzatori, salva diversa disposizione della Giunta comunale.
3. Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea polizza assicurativa a rimettersi in copia unitamente alla SCIA od alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 6.
4. Qualora ricorra la necessità di interventi per la regolamentazione del traffico veicolare o per garantire l'ordine pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere il pagamento del servizio richiesto effettuato con prestazioni lavorative del personale della Polizia Locale.
5. Qualora ricorra la necessità di interventi per la collocazione di transenne e di segnaletica verticale, allestimento e disallestimento (montaggio e smontaggio palco, posizionamento sedie, etc.), l'Amministrazione Comunale potrà prevedere il pagamento del servizio richiesto effettuato con prestazioni lavorative del personale dell'Area Lavori Pubblici.
6. I soggetti organizzatori delle sagre dovranno osservare le norme vigenti in materia di:
 - imposte dirette, tributi locali, imposte sugli intrattenimenti
 - sicurezza nei luoghi di lavoro
 - sicurezza alimentare ed igienico-sanitaria
 - -pubblica incolumità, pubblica sicurezza.
7. Ai sensi dell'articolo 70 comma 1 della legge regionale, non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento.
8. Durante lo svolgimento di una manifestazione, andranno rispettate le prescrizioni previste dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.
9. L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di svolgimento della sagra.

ART. 11 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto determinato dall'articolo 18 ter comma 3 della legge regionale, il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da euro 500 ad euro 3.000.
2. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva concessione, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale TOSAP.
3. Per la determinazione e l'applicazione della sanzione sopra riportata si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto e/o il ricorso viene individuata nel Segretario Generale.
5. Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010 n. 78, che prevede nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione la partecipazione dei Comuni all'accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell'attività in oggetto.

ART. 12 - RISARCIMENTO DANNI.

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

ART. 13 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia di polizia amministrativa locale.
2. Per eventuali altre specifiche situazioni, si fa riferimento a quanto stabilito con le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. X/5519 del 2 agosto 2016.
3. Il presente Regolamento, composto da 13 articoli, entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
4. Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata sul sito internet dell'ente.